

STATUTO

Associazione Italiana Disordini da Esposizione Fetale ad Alcol e/o Droghe, A.I.D.E.F.A.D. - APS

ART. 1 - (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: «**Associazione Italiana Disordini da Esposizione Fetale ad Alcol e/o Droghe, A.I.D.E.F.A.D.**

- **APS**». Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale in Via Rosario Angelo Livatino, 16, nel Comune di Spresiano (TV), il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Statuto)

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.


ART. 5 - (Finalità e attività)

L'Organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La mission dell'Associazione è quella di attuare ogni iniziativa e progetto utili a in-formare sui Disordini da esposizione fetale ad alcol e/o droghe e migliorare la qualità di vita di chi convive con questa disabilità permanente e delle loro famiglie.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono le attività previste alle seguenti lettere dell'art. 5 d. lg.vo 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;



- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

Le attività di cui sopra verranno svolte mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- Diffusione, divulgazione, informazione e promozione della conoscenza scientifica e dell'aggiornamento sulle problematiche inerenti i FASD e le condizioni dello Spettro Fetale da Esposizione a Esotossici, ma più in generale su tutte le condizioni connesse ed anche quelle comunque legate a problemi psicologici, genetici, neurologici e sociali di qualsiasi natura attraverso organizzazione di dibattiti, conferenze, convegni, meeting, tavole rotonde, seminari, comunicazione via web;
- Educazione e formazione delle persone con FASD e problematiche affini promuovendo e seguendo anche gruppi di sostegno e abilitazione sociale.
- Offrire una prima valutazione da parte dei professionisti aderenti all'Associazione atta a inquadrare il caso e se opportuno indirizzare presso le strutture territoriali di riferimento competenti in materia.
- Promozione di incontri sui temi di cui sopra al fine di educare e formare il personale scolastico e gli studenti sulle conseguenze dell'uso di alcol e droghe nel periodo fertile e al contempo su come relazionarsi con studenti che siano affetti da questi Disordini.
- Raccolta dati clinici e anamnestici, realizzazione di convenzioni con terzi per migliorare la ricerca e la diagnosi, svolgimento di interviste e ricerche, sia di persona che attraverso mezzi informatici al fine di ricavare informazioni e statistiche che permettano una conoscenza più approfondita di tali condizioni.
- Ideazione e promozione di incontri tra famiglie affette da FASD e Neurodiversità, concorsi artistici o qualsivoglia altra attività finalizzata allo sviluppo dei punti di forza delle persone nello Spettro.
- Promozione di incontri atti alla conoscenza e formazione delle difficoltà scolastiche di giovani affetti da Disordini Esotossici che esitano molto spesso in interruzione del percorso di studi, in atti di bullismo subiti o attuati e in generale alla complessa interazione di fattori che rendono l'esperienza scolastica per le persone nello

Spettro, specialmente se non riconosciute, un momento di grande crisi e in grande parte il momento in cui gli esiti della loro vita cominciano a farsi drammaticamente negativi.

L'Associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto, nel territorio Italiano e qualora utile o necessario anche nel territorio Europeo.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. A tal riguardo spetterà all'Organo di Amministrazione individuare le attività esperibili ai sensi **dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017**.

Per finanziare le attività istituzionali l'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o l'erogazione di servizi di modico valore. Tale attività è svolta secondo i criteri e i limiti previsti **dall'art. 7 del D.Lgs. 3.7.2017 n. 117** e relativi decreti attuativi.

ART. 6 - (Ammissione)

Sono associati dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o qualora istituito altro Organo eletto dalla medesima in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Ci sono 3 categorie di associati:

Ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,

Sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,

Benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria degli associati temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci)

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico- finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo.

ART. 8 - (Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 9 - (Recesso ed esclusione dell'associato)

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che non è in regola con il pagamento annuale della quota associativa, si considera decaduto automaticamente dall'Associazione. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 - (Organi associativi)

Gli organi dell'Associazione sono:

Assemblea degli associati,

Organo di amministrazione,

Organo di controllo (eventuale da attivare solo nei casi previsti

dalla legge), Organo di revisione (eventuale da attivare solo nei

MS

Ch

casi previsti dalla legge),

ART. 11 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



ART. 13 - (Validità Assemblee)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe (**tre se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, cinque se il numero è superiore a cinquecento**).

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto **con la presenza, anche per delega, della metà più uno dei soci** e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci (**maggioranza inderogabile**)

ART. 14 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente.

Ogni associato ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 - (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione è composto da numero minimo di 3 e un numero massimo di 9 membri eletti (Presidente, Vicepresidente, Tesoriere, Segretario, Consiglieri) dall'Assemblea tra i propri associati. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono sempre essere rieletti. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile. È ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. (**Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti**). Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

ART. 16 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede l'Organo di amministrazione e l'Assemblea; convoca l'assemblea degli associati e l'Organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'Organo di amministrazione.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 17 – (Presidente Onorario)

L'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare un Presidente Onorario tra persone che si siano particolarmente distinte per meriti o che abbiano dato un contributo rilevante all'Associazione.

Il Presidente Onorario:

- non ha poteri di rappresentanza legale né di gestione operativa dell'Associazione;
- partecipa, su invito, alle riunioni dell'Assemblea e/o del Consiglio Direttivo senza diritto di voto;
- può essere incaricato di rappresentare l'Associazione in eventi pubblici, cerimonie o manifestazioni, in qualità di figura simbolica e di prestigio.

La nomina ha durata illimitata e può essere revocata in qualsiasi momento dall'Assemblea con decisione assunta a maggioranza dei presenti.

Il Presidente Onorario non percepisce alcun compenso per l'incarico, salvo eventuali rimborsi spese documentati e preventivamente autorizzati.

ART. 18 - (Organo di controllo da attivare solo nei casi previsti dalla legge)

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 - (Organo di Revisione legale dei conti da attivare solo nei casi previsti dalla legge)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 20 - (Comitato Scientifico)

L'Associazione può prevedere la costituzione di un Comitato Scientifico composto da esperti della FASD. Il suo compito è fornire consulenze, indicare i Centri di riferimento, provvedere a fare ricerca e raccolta dati oltre che mantenere contatti con esperti italiani ed esteri.

Il Comitato Scientifico fa riferimento al "Regolamento del Comitato Scientifico" approvato dall'Assemblea degli associati.

ART. 21 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 22 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 - (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 24 - (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - (Personale retribuito)



L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Organizzazione.

ART. 26 - (Assicurazione dei volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)


L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

UFFIZIO delle ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE di FERRARA
UFFICIO TERRITORIALE di FERRARA
Reg. Trib. N. 9707/2019/90/11/IV 599 Sr. 3
06 GIU. 2025 200,00
duecento/00 euro

*Firma su delega del direttore Provinciale
dott. Giuseppe Rosso



Shu
Chuh